

REGOLAMENTO dei Ricreatori Comunali

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura e Finalità

Il Ricreatorio è un servizio educativo socio-culturale, preposto alla progettazione e all'organizzazione di un tempo libero qualificato per le/i ragazze/i e le/i giovani. Ha come compito primario quello di promuovere e potenziare spazi di crescita personale e collettiva.

Art.2 – Funzioni

Il Ricreatorio svolge azione educativa e di prevenzione del disagio minorile e giovanile rispondendo alle esigenze delle/dei ragazze/i e delle/dei giovani, della comunità territoriale, della città.

Il Ricreatorio è una struttura aperta e flessibile, sede di svariate offerte educative di tipo ricreativo e integrativo scolastico rivolte alle/i bambine/i ed alle/i giovani, diversamente articolate nell'arco della giornata e dell'anno solare, in risposta ai mutevoli bisogni dell'utenza.

L'accesso è garantito ad orari diversi, per fasce d'età, privilegiando la fruizione del servizio da parte dell'utenza più giovane.

Il Ricreatorio collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, con i servizi sociali, educativi ed assistenziali, e con realtà culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio.

Art. 3 Utenza

Il servizio si rivolge alle/ai bambine/i di età superiore di norma ai cinque anni, alle/ai giovani di età inferiore ai diciannove anni, residenti e non nel Comune di Trieste, compresi le/gli straniere/i e le gli/apolidi.

Eventuali condizioni di handicap, di disabilità, di situazioni familiari sociali e sanitarie a rischio, non devono costituire limite al diritto delle/dei ragazze/i di accedere al servizio.

La tutela delle persone handicappate viene garantita ai sensi delle norme vigenti.

Art 4 – Modalità di accesso

Le iscrizioni vanno presentate a chi coordina il Ricreatorio da parte del genitore o da chi ne esercita la potestà in caso di minori o dalle/degli stesse/igiovani, se maggiorenni. Le iscrizioni vanno annualmente confermate per iscritto con le stesse modalità.

La frequenza è libera.

I limiti di capienza della struttura sono stabiliti con determinazione dirigenziale.

In caso di minori, l'assenza continuativa superiore ai 30 giorni va motivata dall'esercente la potestà dei genitori

È gratuita la frequenza ai tradizionali pomeriggi ludico-ricreativi.

Le offerte educative dei Ricreatori comunali possono essere soggette a contribuzione a carico delle famiglie.

Le famiglie in condizioni economiche-sociali disagiate sono esonerate, su richiesta, dal pagamento del contributo.

Le condizioni di disagio economico-sociale per ottenere l'esenzione sono quelle previste per

l'accesso gratuito agli altri servizio socio-educativi erogati dal Comune ed analoga la procedura per l'ottenimento dell'esonero.

L'ammontare del contributo verrà determinato annualmente dalla Giunta comunale in misura differenziata anche in rapporto alle diverse offerte educative.

Art. 5 - Orari

L'orario di accesso al servizio è stabilito annualmente in funzione delle singole offerte educative ed in rapporto alle esigenze dell'utenza tenendo conto delle fasce d'età dei minori e delle diverse necessità con particolare riguardo al periodo di chiusura delle istituzioni scolastiche.

ORGANI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6 - Direzione Generale

La Direzione dei Ricreatori comunali spetta alla struttura organizzativa comunale preposta alla direzione di tutti i servizi educativi.

Ha compiti di programmazione e coordinamento delle attività e del personale. Espleta qualificata attività di ricerca, studio, elaborazione, programmazione per la soluzione di problemi e per l'attuazione dei programmi generali dell'Amministrazione.

Promuove e coordina gruppi di lavoro favorendo in ogni modo la collegialità secondo il metodo del lavoro di gruppo.

Definisce gli indirizzi pedagogici ed organizzativi del servizio, anche avvalendosi di collaboratori esterni.

Art. 7 - Collegio delle/dei coordinatrici/ori di Ricreatorio

Il collegio delle/dei coordinatrici/ori di Ricreatorio è composto da una/un dirigente della direzione generale che lo presiede e dalle coordinatrici e coordinatori dei Ricreatori comunali

Il collegio elabora le linee programmatiche generali nel rispetto dei programmi politico-gestionali e degli indirizzi pedagogico-educativi del Comune:

- 1) presenta alla direzione generale proposte e suggerimenti volti a migliorare la qualità del servizio;
- 2) si fa carico delle iniziative di promozione e divulgazione del servizio;

decide in merito:

- a) al coordinamento di progetti e programmazioni presentati al collegio medesimo;
- b) al progetto-programma annuale presentato dai consigli di Ricreatorio;
- c) a proposte di collaborazione con associazioni, altri enti, volontariato, ecc. presentate al collegio medesimo dalla direzione generale;
- d) alle proposte di formazione e di aggiornamento professionale.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese su convocazione della/del presidente.

Può essere convocato su richiesta di due terzi delle/dei componenti.

Di ogni riunione viene redatto il verbale dalla/dal segretaria/o verbalizzante, nominato dalla/dal Presidente.

Art. 8 - Consiglio di Ricreatorio

È composto dalla coordinatrice o dal coordinatore del Ricreatorio, che lo presiede, da due educatrici/ori eletti dal collegio del personale, da due genitori di ragazze/i frequentanti, eletti dall'assemblea dei genitori e da due rappresentanti dei giovani di età superiore ai quindici anni.

Il Consiglio di Ricreatorio:

- a) prende atto delle linee programmatiche definite dal Collegio dei Coordinatori;
- b) esprime parere sul progetto-programma annuale predisposto dal collegio del personale educativo;
- c) esprime valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) propone le spese annuali relative al progetto-programma approvato e le spese correnti per il buon funzionamento del Ricreatorio;
- e) esprime il proprio parere in merito ai progetti e relativi finanziamenti da sottoporre all'approvazione del collegio dei coordinatori;
- f) propone variazioni di orario del servizio in relazione alle esigenze dell'utenza del ricreatorio medesimo.

Dura in carica un anno e si riunisce di norma almeno tre volte all'anno su convocazione della coordinatrice o del coordinatore del Ricreatorio.

Può essere inoltre convocato su richiesta di tre componenti.

Di ogni riunione viene redatto il verbale dalla/dal segretaria/o verbalizzante, nominata/o dalla/dal presidente.

Art 9 - Collegio del personale

È composto dalla coordinatrice o dal coordinatore del Ricreatorio, che lo presiede, dalle/i educatrici/ori e dal personale di manutenzione e custodia.

Prende atto delle linee programmatiche generali ed elabora collegialmente il progetto-programma annuale del Ricreatorio.

È luogo di analisi e di dibattito in merito ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Si confronta con la realtà del territorio in cui opera, al fine di costruire il progetto, il programma ed il conseguente intervento educativo, che tenga conto delle caratteristiche socio-economiche e motivazionali delle allieve e degli allievi.

Propone al Consiglio di Ricreatorio interventi ed iniziative di sperimentazione, nell'ambito del progetto- programma annuale.

Propone l'acquisto del materiale necessario allo svolgimento del programma stesso.

Verifica periodicamente gli interventi e le iniziative proposte al Consiglio di Ricreatorio.

Elabora progetti individualizzati volti al recupero di situazioni a rischio, in collaborazione con servizi psico-socio-assistenziali esistenti sul territorio, sentiti i genitori del bambino o del ragazzo interessato.

Propone al collegio dei coordinatori corsi di formazione ed aggiornamento professionale.

Fa opera di sensibilizzazione nei confronti della famiglia attraverso iniziative ed incontri.

Elegge le/i proprie/i rappresentanti nel Consiglio di Ricreatorio.

Si riunisce almeno una volta al mese su convocazione della/del presidente.

Può essere convocato su richiesta dei due terzi delle/i componenti.

Di ogni riunione viene redatto il verbale dalla/dal segretaria/o verbalizzante nominata/o dalla/dal presidente.

ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 - Assemblea dei genitori

È composta dai genitori delle allieve e degli allievi iscritte/i e frequentanti il Ricreatorio o da chi ne esercita la potestà dei genitori.

Elegge la/il proprio presidente e le/i rappresentanti in seno al Consiglio di Ricreatorio, le/i quali rendono noto all'Assemblea il progetto-programma del Ricreatorio.

Esprime parere sullo stato del servizio, indicazioni e suggerimenti, offre proposte di collaborazione in relazione al progetto-programma del Ricreatorio.

Si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione della/del presidente.

L'assemblea può essere convocata su richiesta per iscritto da almeno cinque genitori di allieve/i, regolarmente iscritte/i e frequentanti.

La prima assemblea è convocata su richiesta delle o dei rappresentanti dei genitori, regolarmente elette/i nel Consiglio del Ricreatorio.

Di ogni riunione viene redatto il verbale dalla/dal segretaria/o verbalizzante, nominata/o dalla/dal presidente.

La/il presidente e le/i rappresentanti dei genitori durano in carica tre anni.

Art. 10 bis. – Collegio dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Ricreatorio

Il Collegio dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Ricreatorio è composto:

- dal genitore del singolo Consiglio di Ricreatorio eletto con maggior numero di voti ed in caso di parità, dal più anziano di età
- dal Direttore dei Servizi Educativi o funzionario delegato
- da 3 coordinatori pedagogici di ricreatorio, designati dalla Direzione.

In caso di assenza od impedimento, ogni genitore potrà essere sostituito dal secondo eletto nella medesima struttura.

In ciascuna riunione, assume la presidenza il più anziano di età dei genitori partecipanti.

Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno, all'inizio di ogni anno scolastico e prima dell'inizio del servizio estivo, su iniziativa del Direttore del Servizio.

Ulteriori incontri potranno essere effettuati su richiesta di un terzo dei componenti delle singole rappresentanze.

Su invito del Collegio possono inoltre partecipare persone esperte in materie attinenti alle funzioni e gestione dei Ricreatori, compreso il personale educativo afferente al servizio.

Il Collegio ha la funzione di promuovere, favorire la comunicazione e realizzare la partecipazione attiva dei genitori dei minori iscritti al Servizio, assicura il confronto e lo scambio tra i rappresentanti dei genitori e le strutture, in relazione alle problematiche educative ed i bisogni delle famiglie, formula proposte di miglioramento del servizio o di attivazione di nuove iniziative che vengono inviate al Direttore del Servizio.

Gli interventi del Collegio sono volti ad assicurare uniformità di orientamenti ed indirizzi nel servizio.

Le convocazioni delle sedute vengono indette dal Direttore dei Servizi Educativi, con avvisi

scritti contenenti l'ordine del giorno da recapitare agli interessati con almeno una settimana di anticipo.

I verbali redatti da un rappresentante dell'Amministrazione sono inviati al Presidente del Collegio per la condivisione dei contenuti e sottoscrizione.

Successivamente sono inviati all'Assessore e al Direttore dell'Area, al Direttore del Servizio ed esposti all'Albo di ogni struttura educativa.

Art. 11- Partecipazione delle/dei bambine/i

È composta da tutti le/i bambine/i e ragazzi/e regolarmente iscritte/i e frequentanti.

È uno spazio di incontro e di confronto di idee e di dialogo.

Formula proposte in merito al programma di Ricreatorio.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, è convocata con cadenza almeno trimestrale e presieduta da un'educatrice/ore, scelto a turno tra il personale educativo in servizio nel plesso.

In fase successiva può essere convocata dalle allieve e dagli allievi iscritte/i e frequentanti.

Viene redatto il verbale a cura del personale educativo.

Art. 12- Assemblea delle/dei giovani

È composta da tutte/i le/i giovani iscritte/i e frequentanti di età superiore di norma ai quattordici anni.

È uno spazio di incontro di idee e di dialogo.

Si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione della/del presidente o su richiesta di almeno cinque giovani.

La prima assemblea è convocata e presieduta da una/un educatrice/ore, che provvede alle operazioni per l'elezione della/del presidente e dei due rappresentanti dei giovani in seno al Consiglio di Ricreatorio.

La/il presidente e le/i rappresentanti durano in carica un anno.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 13 – Organizzazione

Il Ricreatorio è una struttura aperta e flessibile, la cui organizzazione può essere modificata e diversamente articolata in relazione ai bisogni di carattere educativo e sociale dell'utenza (Integrazione Scolastica, Centri Estivi, Centri Giovanili ed altro).

In una prospettiva di interrelazioni funzionali il Ricreatorio struttura il proprio intervento e utilizza le risorse in stretta collaborazione con le strutture educative, sociali, culturali, ricreative e sportive esistenti sul territorio.

Programma iniziative che tengano conto delle distinte esigenze delle diverse fasce d'età, della partecipazione delle/dei giovani ai progetti ed alle attività che li coinvolgono, del potenziamento dei processi di aggregazione e socializzazione.

Art. 14 - Attività

In relazione alle finalità espresse all'art. 1 e tenuto conto della importanza pedagogica del gioco libero, autoorganizzato, le attività si configurano prevalentemente come occasioni di incontro e dialogo guidato dal personale educativo, atto a favorire la partecipazione attiva della/del ragazza/o, all'interno di gruppi liberi o strutturati.

Le attività proposte in forma ludica sono gli strumenti culturali e sociali del progetto-programma del Ricreatorio, entro il quale si coordinano in consonanza ai bisogni di crescita personale e collettiva della/del ragazza/o nel suo contesto di appartenenza.

In tale senso il Ricreatorio si propone come luogo di riflessione critica, di progettazione, di sperimentazione in collaborazione con servizi e strutture operanti sul territorio o al di fuori di esso, valorizzando il patrimonio culturale, artistico, sportivo, artigianale ed altro.

Si favoriscono le aggregazioni del personale educativo sui progetti di interesse comune che coinvolgono strutture interne ed esterne. La stesura di tali progetti viene presentata al collegio dei coordinatori per l'approvazione.

Ogni progetto approvato ha come referente una/un rappresentante dei coordinatori.

Art. 15 - Progetto - Programma di Ricreatorio

Il collegio del personale educativo provvede annualmente a stilare un programma organico, condiviso, collegialmente elaborato.

Il progetto-programma di Ricreatorio deve essere articolato in più schede-programma indicanti:

- obiettivi pedagogico-educativi;
- l'utenza a cui si rivolge;
- il tipo di risorse da impiegare (finanziarie, umane, strumentali);
- le tappe con i tempi presunti per il raggiungimento dei risultati.

Il procedere del progetto-programma è sottoposto a continua verifica al fine del superamento di eventuali impedimenti alla sua realizzazione ed a garanzia del rispetto dei tempi e degli obiettivi prefissati.

Art. 16 – Ciclo di programmazione

Il collegio dei coordinatori elabora e presenta entro il mese di gennaio di ogni anno le linee programmatiche generali al Consiglio di Ricreatorio e ai collegi del personale educativo.

Entro il mese di marzo i collegi del personale educativo presentano al Consiglio di Ricreatorio i progetti-programma annuali per l'espressione del parere che deve essere reso noto entro il mese di aprile al collegio dei coordinatori.

Il collegio dei coordinatori vaglia i progetti e propone entro il mese di giugno alla direzione generale la previsione di bilancio dei Centri economici di propria competenza.

Entro il mese di agosto rende noti i programmi approvati.

Art. 17 – Verifica del programma

Il procedere dei progetti-programma approvati è sottoposto a verifica, sia per il superamento di eventuali impedimenti alla realizzazione che a garanzia del rispetto degli obiettivi, tempi e costi previsti.

Il collegio del personale educativo presenta nei mesi di febbraio, giugno e settembre al Consiglio di Ricreatorio e al collegio dei coordinatori una relazione di verifica sull'andamento dei progetti-programma approvati.

Il Consiglio di Ricreatorio esprime la propria valutazione e la rende nota al collegio dei coordinatori che decide in merito alla prosecuzione, modificazione o interruzione dei progetti-programma.

Art. 18 – Diario della/del ragazza/o

La /il coordinatrice/ore, avvalendosi delle informazioni emerse dai colloqui con l'utente, i suoi genitori, dal profilo stilato dall'educatrice/ore e dalla discussione del gruppo di lavoro, compila e tiene aggiornato il diario del ragazzo.

Resta inteso che la compilazione del diario del ragazzo deve essere preventivamente approvata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà, con sottoscrizione di specifica autorizzazione per presa visione degli argomenti contenuti nel diario.

La compilazione del diario del/la ragazzo/a va eseguita chiedendo la presenza e l'apporto dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

Tale documento deve essere appositamente custodito ed è escluso dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 11, lettera h) del Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso approvato con deliberazione consiliare n. 64 di data 18/07/1996.

Art. 19 – Quaderno personale

Ogni educatrice/ore tiene un quaderno personale nel quale documenta l'andamento dell'attività.

La compilazione, giornaliera o settimanale a seconda della rilevanza delle informazioni, riguarda:

- la frequenza, la partecipazione dei minori all'attività svolta;
- le osservazioni sull'atteggiamento ed il comportamento sia individuale che di gruppo;
- gli accadimenti significativi dal punto di vista educativo.

Tale documento deve essere appositamente custodito ed è escluso dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 11, lettera h) del Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso approvato con deliberazione consiliare n. 64 di data 18/07/1996.

Art. 20 – Diario del Ricreatorio

Nel diario del Ricreatorio vengono quotidianamente riportati gli avvenimenti più rilevanti. Esso è compilato dalla/dal coordinatrice/ore o da una/un educatrice/ore dalla/o stessa/o incaricata/o in ciascuna struttura.

PERSONALE

Art. 21 – Organico della struttura

Ogni Ricreatorio è dotato di personale in numero sufficiente a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Il rapporto educatore – utenti è quello stabilito nella pianta organica comunale.

In caso di alterazione del rapporto sopra indicato, lo stesso verrà prontamente ristabilito con l'assunzione di personale supplente

Art. 22 - Personale

Le figure professionali per lo svolgimento delle attività di Ricreatorio vengono individuate come segue.

- a) Coordinatrice/ore: promuove e organizza tutte le attività educative ed amministrative, compreso il coordinamento del personale educativo ed ausiliario, necessarie per il corretto funzionamento della struttura affidatagli nel rispetto dei programmi politico-gestionali e degli indirizzi pedagogico-educativi del Comune. Con la propria opera deve conseguire la massima efficienza e qualità del servizio in rapporto al personale ed ai mezzi messi a disposizione.
- b) Educatrice/ore: opera a diretto contatto con l'utenza con competenza didattico-educativa e di animazione. Ha professionalità specifica diversa a seconda che operi con bambine/i della scuola dell'obbligo o con le/i giovani.
- c) Collaboratrice/ore di manutenzione e custodia: cura e sorveglia l'immobile e le attrezzature, esegue la manutenzione ordinaria. Collabora col restante personale al fine di garantire l'efficienza del servizio.

Le modalità ed i requisiti per l'accesso all'impiego, lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutto il personale sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati e dal regolamento generale per il personale comunale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Rinvio

Le modalità per l'elezione e convocazione degli organi di cui agli artt. 8 e 10 saranno stabilite con successivo provvedimento giuntale.

Art. 24 – Abrogazione di disposizione incompatibili

Sono abrogati il regolamento comunale dei Ricreatori approvato con deliberazione consiliare n. 595 di data 17/09/1946 e gli altri aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di controllo e la pubblicazione, da attuarsi secondo le disposizioni previste dalla legge e dallo Statuto comunale.